

L'artigianato bergamasco

Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 8 - Ottobre 2016 - anno LXVII

**CONTINUE RIFORME
NELLA SPERANZA
DI CAMBIARE MARCIA**

**Importanti novità in materia
di lavoro e in ambito fiscale.**

In attesa della nuova Legge di Stabilità 2017, lo scorso 7 Ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. di correzione al Jobs Act che insieme ad altri numerosi provvedimenti sia in materia di lavoro che in ambito fiscale hanno l'obiettivo di dare una nuova spinta all'economia.


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

RAPPRESENTANZA

Unione Artigiani si trasferisce



FISCALE

Importanti novità in materia fiscale

LAVORO



Importanti novità in materia di lavoro

**MOSTRE E
FIERE**



Festival Benessere - Salute - Sport &
Tempo Libero



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di
Manzù simbolo del
significato profondo
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi
dell'UNIONE ARTIGIANI
di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 8 - Ottobre 2016 - ANNO LXVII
Chiuso in redazione il 24/10/2016

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24122 Bergamo - P.zza Matteotti, 11
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24122 Bergamo
Tel 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Unione Artigiani si trasferisce

Da Novembre Unione Artigiani, Unione Servizi s.r.l. e Artigianfidi s.c.r.l. si trasferiranno dalla sede di Bergamo di piazza Matteotti 11 all'unico intero 5° piano di via Autostrada 32.

Dalle ore 12,30 di giovedì 27 ottobre, saranno disattivati tutti i servizi telefonici (telefono, e fax) **e di rete** (sito internet, posta elettronica) dei soggetti sopra citati.

Solo per comunicazioni di estrema urgenza funzionerà il cellulare +393207111472 .

Da mercoledì 2 novembre tutti gli uffici saranno operativi nella nuova sede di via Autostrada.

I numeri telefonici e gli indirizzi mail ed internet già in Vostro possesso rimarranno invariati anche presso i nuovi uffici.

Abbiamo agito per contenere al minimo eventuali disagi, nella consapevolezza che questa nuova location, peraltro dotata di ampi e comodi parcheggi riservati, verrà ancora più incontro alle aspettative degli imprenditori, di potersi avvantaggiare di un sistema associativo moderno ed efficiente.



FINANZIAMENTO...



*Sempre quel passo avanti
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA
CHIEDI DI
ARTIGIANFIDI**

OPPURE TELEFONA


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

ARTIGIANFIDI
B e r g a m o

Sede di BERGAMO
Piazza Matteotti, 11 - Tel. 035.238724 - Fax 035.244880

www.artigianibergamo.it



Importanti novità in materia di lavoro *Decreto correttivo al JOBS ACT*

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo di correzione al Jobs Act avvenuta nella giornata di venerdì 7 ottobre, a decorrere dal giorno successivo, sabato 8 ottobre, entrano immediatamente in vigore le disposizioni in esso contenute.

In particolare:

VOUCHER: i committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica: i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione lavorativa. La violazione del suddetto obbligo è punita con la sanzione amministrativa (non diffidabile) da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 2.400,00 per ciascuna comunicazione omessa.

CIGO: la domanda di autorizzazione giustificata da "eventi non imputabili" (es: maltempo) può essere presentata alla fine del mese successivo l'evento (ora entro 15 giorni).

CIGS: l'inizio di integrazione salariale dovrà avere inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Ministero del Lavoro utilizzando il sistema CIGS on-line. Precedentemente, l'integrazione salariale non poteva iniziare prima che fossero trascorsi 30 giorni dalla domanda.

Contratti Di Solidarietà: viene introdotta, a determinate condizioni, la possibilità di stipulare Contratti Di Solidarietà Espansiva

NASpl: ne viene incrementata la durata in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

Apprendistato di alta formazione e ricerca: in assenza ed in attesa delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dei percorsi di apprendistato è disciplinata dalle disposizioni di apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali così come previsto dall'art. 46 c. 1 del D.Lgs. 81/2015.

Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica).

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: i contratti stipulati ai sensi della previgente normativa (D.Lgs. 167/2011) in corso all'8 ottobre 2016 possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Collocamento obbligatorio:

* i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio sono computati nella quota di riserva nel caso abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (precedentemente solo se superiore al 60%);

* la sanzione (diffidabile) relativa alla mancata ottemperanza dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili passa da euro 62,77 ad euro 153,20 per ogni disabile non occupato e per ogni giorno di lavoro.

Dimissioni on-line: il lavoratore che intenda dimettersi potrà rivolgersi oltre che a patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali anche ai Consulenti Del Lavoro ed alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Dimissioni on line

Il Ministero del Lavoro è intervenuto precisando che, a seguito dell'indisponibilità temporanea del sistema dovuta a ragioni di natura tecnica, al fine di adempiere all'obbligo di legge riguardante la comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore dovrà compilare e apposito modello e trasmetterlo utilizzando una delle seguenti modalità operative:

* recandosi presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;

* recandosi presso i soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali ed a breve anche ai Consulenti Del Lavoro);

* autonomamente dalla propria casella di posta elettronica all'indirizzo sdv@lavoro.gov.it allegando al modello in formato pdf anche la copia di un proprio documento di riconoscimento.

Saranno considerate valide le comunicazioni, effettuate tramite le sopraccitate modalità per eventi avvenuti a partire dallo scorso 3 ottobre.



CONTROLLI A DISTANZA: e-mail, utilizzo internet, badge e app per la rilevazione delle presenze

Il Garante per la Privacy è recentemente intervenuto ribadendo che verifiche indiscriminate sulla posta elettronica e sulla navigazione web del personale sono in contrasto con il Codice della privacy e con lo Statuto dei lavoratori.

Nel provvedimento, il Garante ha rimarcato che si devono privilegiare misure graduali che rendano assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimati solo in caso di individuazione di specifiche anomalie, come la rilevata presenza di virus. In ogni caso, si devono inizialmente adottare misure meno limitative per i diritti dei lavoratori e, comunque, deve essere fornito agli utilizzatori un'adeguata informativa privacy, non potendosi ritenere sufficiente una mera comunicazione del regolamento aziendale relativo al corretto utilizzo degli strumenti elettronici, violando così il principio di liceità alla base del trattamento dei dati personali.

L'Autorità ha infine dichiarato illecito il trattamento dei dati personali così raccolti e ne ha vietato l'utilizzo.

In relazione ai **sistemi di rilevazione delle presenze** non può non essere menzionata la recente sentenza della Corte di Cassazione nella quale viene confermato che un'apparecchiatura predisposta dal datore di lavoro ("badge" idoneo a controllare l'ingresso e l'uscita del dipendente, ma anche le pause ed i permessi, ed a comparare nell'immediatezza i dati di tutti i dipendenti) ove sia utilizzabile anche in funzione di controllo a distanza del rispetto dell'orario di lavoro e della correttezza dell'esecuzione della prestazione... è illegittima, ai sensi dell'art. 4 della L. 300/1970, se non concordata con le rappresentanze sindacali, ovvero autorizzata dalla Direzione Territoriale del Lavoro, dovendosi escludere che l'esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti possa assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore.

Viceversa, il Garante ha autorizzato l'uso di una App per la rilevazione delle presenze seppur nel rispetto di determinate e stringenti vincoli: volontarietà da parte del lavoratore nell'utilizzo dell'applicazione in alternativa al badge, il sistema potrà conservare, oltre a data e orario della "timbratura" virtuale, il solo dato relativo alla sede di lavoro cancellando il dato relativo alla posizione del lavoratore e sullo schermo del telefonino dovrà essere sempre ben visibile un'icona indicante che la funzione di localizzazione è attiva.

Inoltre, l'applicazione dovrà poi essere configurata in modo tale da impedire il trattamento, anche accidentale, di altri dati contenuti nel dispositivo di proprietà del lavoratore (ad esempio, dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica, alla navigazione in Internet o altre informazioni presenti sul dispositivo).

Infine, il datore di lavoro dovrà adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa per preservare l'integrità dei dati e l'accesso a persone non autorizzate.

Infortunati sul lavoro

A seguito dell'entrata in funzione del SINP, che avverrà il prossimo 12 ottobre 2016, scatta l'obbligo, previsto dal D. Lgs. 81/2008, di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Tale obbligo però, così come previsto dal T.U. Sicurezza, non sorgerà immediatamente ma dal prossimo **12 aprile 2017** (nei sei mesi successivi).

La violazione del suddetto obbligo sarà punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 548,00 ad un massimo di euro 1.972,80 per ciascuna comunicazione omessa.

Nulla cambia in merito agli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro di almeno tre giorni i quali dovranno continuare ad essere denunciati seguendo le modalità attualmente in vigore.





Importanti novità in materia fiscale *Agevolazioni*

A ssegnazione agevolata di beni ai soci: i chiarimenti dell'Agencia Entrate

Agencia Entrate, Circolare 16 settembre 2016, n. 37

A pochi giorni dalla scadenza, fissata al 30 settembre 2016, l'Agencia Entrate ha pubblicato una circolare per fornire chiarimenti in merito alla disciplina dell'assegnazione, cessione e trasformazione agevolata prevista dall'art. 1, commi da 115 a 121, legge n. 208 del 2015.

La circolare affronta diversi argomenti:

- * il trattamento contabile e riflessi fiscali dell'assegnazione;
- * l'assegnazione/cessione agevolata e conseguenze fiscali;
- * gli effetti fiscali in capo ai soci;
- * il passaggio dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario;
- * l'assegnazione dei beni nel caso di recesso soci;
- * casi particolari di assegnazione;
- * la base imponibile IVA dell'assegnazione agevolata;
- * la rettifica della detrazione per le assegnazioni fuori campo IVA;
- * la trasformazione agevolata in società semplice;
- * la determinazione dell'imposta sostitutiva nel caso di assegnazione/cessione ai soci di terreni agricoli sui quali insistono fabbricati rurali;
- * l'imposta di registro: applicazione dell'imposta minima e determinazione della base imponibile per le assegnazioni o cessioni di immobili ai soci.

Ricordiamo che il termine ultimo per effettuare l'operazione agevolabile fiscalmente era il 30 settembre 2016.

La pubblicazione di una circolare a 14 giorni dalla scadenza lasciava supporre una imminente proroga, per consentire ai contribuenti ed ai loro professionisti il giusto tempo per esaminare i chiarimenti (peraltro "non scontati").

La proroga non è arrivata, pare a causa dell'indisponibilità di un provvedimento legislativo in cui inserire la proroga in urgenza. Secondo la stampa specializzata è, a questo punto, altamente probabile che la prossima legge di Stabilità riapra i termini retroattivamente.

E scluso il credito d'imposta Ricerca & Sviluppo per lo studio di "attività di formazione"

Agencia delle Entrate, Risoluzione 23 settembre 2016, n. 80/E

Con una Risoluzione emessa in risposta ad un interpello, l'Agencia Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo non può essere riconosciuto ad attività che vengano descritte come attività, di ricerca e sviluppo, dedite alla creazione di corsi di formazione, seppure con un forte contenuto innovativo.

L'Agencia Entrate ha espresso dubbi sul fatto che i caratteri di innovazione previsti dall'agevolazione possano essere riconosciuti allo specifico progetto formativo, anche in considerazione del fatto che il processo seguito per la definizione del progetto formativo, nonché la sua articolazione modulare e le metodologie didattiche sembrerebbero essere patrimonio della scienza della formazione e comunque già impiegate in altre esperienze di erogazione di alta formazione.

Inoltre, se il percorso formativo è destinato ad essere erogato dietro remunerazione il credito d'imposta non può spettare; la destinazione commerciale è infatti motivo espresso di esclusione dal credito di imposta per i "prodotti, processi o servizi" di cui all'art. 3, lettera c), del D.L. 145/2013, fatta eccezione per i prototipi richiamati all'ultimo passaggio della stessa lettera c), tra i quali non rientra il caso di specie.

Incentivi per fonti rinnovabili solo se l'impianto è in rete

Tar Lazio, Sent. 13 settembre 2016, n. 9698

Il Tar del Lazio ha recentemente sentenziato che alle fonti rinnovabili di energia spettano le agevolazioni pubbliche soltanto se i relativi impianti sono connessi alla rete, confermando il principio riportato nella "Guida agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" pubblicata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) nel 2010.

Iva

L'irregolarità formale della fattura non pregiudica la detrazione dell'IVA

La Corte di Giustizia Ue ha recentemente confermato che eventuali irregolarità della fattura possono essere sanzionate, ma non possono comportare il diniego del diritto alla detrazione in tutti i casi in cui il medesimo spetti sulla base dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa. Il diritto alla detrazione dell'IVA costituisce parte integrante del meccanismo che regola l'imposta e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.

Irpef

Deducibilità delle spese mediche per portatori di handicap e invalidi civili

Agenzia Entrate, Risoluzione 23 settembre 2016, n. 79

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che le spese mediche e di assistenza specifica deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), TUIR:

- * **sono sempre deducibili per i soggetti riconosciuti portatori di handicap** ai sensi della legge n. 104/1992;
- * **non sono invece automaticamente deducibili per gli invalidi civili.**
In tal caso l'Agenzia Entrate individua come indicatore per la deduzione il riconoscimento dell'invalidità totale o dell'indennità di accompagnamento.

Lavoro autonomo

Quando il lavoratore autonomo può essere "riconsiderato" dipendente subordinato

Corte di Cassazione, Sent. 21 settembre 2016, n. 18502 e sent. 22 settembre 2016, n. 18586

La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che sussiste un rapporto di lavoro subordinato e non di natura autonoma, qualora dalle deposizioni testimoniali emerga che il lavoratore è tenuto al rispetto di orari di lavoro identici a quelli degli altri dipendenti ed utilizza mezzi e strumenti del datore di lavoro.

Secondo la Corte è da considerarsi lavoratore dipendente anche l'autonomo che, pur senza vincoli di orario e con elevata autonomia, sottostà alle direttive impartitegli dalla direzione commerciale dell'azienda e coordina un gruppo di persone numeroso.

Società

E' sufficiente la società semplice per l'affitto di immobili senza servizi ulteriori

Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in una raccolta di massime emanate nel corso del 2016, ha affermato che l'affitto di una o più unità immobiliari da parte di una società che ne ha la titolarità, senza la previsione di ulteriori servizi accessori a beneficio dell'impresa utilizzatrice, rappresenta un'attività economica non commerciale che può essere gestita attraverso una società semplice.

Secondo i Notai delle Tre Venezie la gestione di beni integra:

- a. **un'attività commerciale**, se esercitata con "modalità più o meno complesse che comunque presuppongano l'utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione";
- b. **un'attività economica non commerciale**, se svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e "con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali";
- c. **una comunione di godimento**, qualora sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, se costituito, esclude l'applicazione della disciplina sulla comunione dettata dagli artt. 1102 e 1103 c.c. (facoltà per i comproprietari di utilizzare personalmente i beni e di disporre liberamente pro quota).



Festival Benessere - Salute - Sport & Tempo Libero

Nello scorso mese di Settembre si è svolto presso il PalaFacchetti di Treviglio l'appuntamento con la quarta edizione del Festival Benessere - Salute - Sport & Tempo Libero.

Nelle due giornate si sono alternati spettacoli, conferenze e workshop nei quali più di 80 espositori hanno potuto mettere in mostra i propri prodotti.

In rappresentanza di Unione Artigiani di Bergamo era presente **Aureliana Donadoni**, Presidente categoria Estetiste con uno stand che illustrava le principali attività ed iniziative rivolte a tutti gli artigiani presenti.

L'iniziativa, come negli scorsi anni, ha riscosso molto interesse visto l'afflusso di pubblico registrato nei due giorni.



Nel cuore della Bergamo che decide e capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
Palosco - Via IV Novembre, 13

Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

**NUOVA
APERTURA**

Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457 - unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici